

REPUBBLICA FRANCESE

Ministero della Pianificazione
territoriale e del decentramento

Trasporti

PROGETTO DI

Decreto n. 10 del 10/05/2024

relativo ai dati e alle informazioni sul traffico e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo L1513-2 del codice dei trasporti per l'applicazione dei regolamenti (UE) 2022/670, (UE) n. 886/2013 e (UE) n. 885/2013 e degli articoli D1514-1, D1514-2 e D1514-3 del codice dei trasporti

NOR:

Gruppo target: autorità di polizia stradale, gestori del demanio stradale pubblico, gestori di sistemi di pedaggio o qualsiasi altro tipo di pagamento per l'uso del demanio stradale pubblico, soggetti giuridici che consentono la distribuzione di carburanti o combustibili alternativi, gestori di aree di parcheggio, fornitori di servizi di informazione in tempo reale sul traffico e la sicurezza stradali, costruttori di veicoli stradali a motore o loro mandatari, proprietari, noleggiatori a lungo termine e conducenti di veicoli stradali a motore, fornitori di servizi digitali di assistenza agli spostamenti, forze di polizia e gendarmeria, servizi antincendio e di soccorso, autorità che organizzano la mobilità.

Oggetto: Il decreto specifica le modalità di attuazione di diverse disposizioni del regolamento (UE) 2022/670 relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, del regolamento (UE) n. 886/2013 per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale e del regolamento (UE) n. 885/2013 in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali.

Le modalità dettagliate riguardano la definizione di titolari e utenti dei dati, la definizione di dati digitali, le reti stradali su cui si applicano gli obblighi di diffusione delle informazioni, le modalità di accesso attraverso il punto di accesso nazionale e le caratteristiche dei dati e delle informazioni, compresi i relativi metadati. Il decreto specifica inoltre gli articoli D1514-1, D1514-2 e D1514-3 del codice dei trasporti per quanto riguarda gli elementi che i costruttori di veicoli stradali a motore o i loro mandatari devono fornire al punto di accesso nazionale.

Il decreto specifica inoltre l'articolo L1513-2 del codice dei trasporti relativo all'accessibilità dei dati e delle informazioni stradali.

Entrata in vigore: il testo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo D1514-4 del codice dei trasporti, che entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Applicazione: le disposizioni del decreto sono adottate a norma dell'articolo L1513-2 del codice dei trasporti e dei regolamenti delegati (UE) 2022/670, (UE) n. 885/2013 e (UE) n. 886/2013.

Il Primo ministro,

sulla base della relazione del ministro della Pianificazione territoriale e del decentramento,

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione,

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto su strada e nelle interfacce con altri modi di trasporto;

visto il regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014;

visto il regolamento delegato (UE) 2022/670 della Commissione, del 2 febbraio 2022;

visto il regolamento delegato (UE) 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013;

visto il regolamento delegato (UE) 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013;

visto il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013;

visto il codice dei trasporti, in particolare gli articoli L1513-2, L1514-1, L1514-2 e L1514-3 e gli articoli D1514-1, D1514-2 e D1514-3;

vista la legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978, e successive modificazioni, relativa all'informatica, agli archivi e alle libertà individuali;

visto il decreto n. 75-360 del 15 maggio 1975 relativo al Comitato interministeriale per la sicurezza stradale;

visto il decreto n. 2015-474 del 27 aprile 2015 relativo alla fornitura di servizi di informazione sulle aree di parcheggio per autocarri e veicoli commerciali e ai dati e alle procedure per la fornitura di informazioni sul traffico in materia di sicurezza stradale;

visto il decreto n. 2017-1517 del 30 ottobre 2017 relativo alla fornitura di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;

visto il decreto n. 2023-644 del 20 luglio 2023 relativo all'accesso a taluni dati relativi ai veicoli per la prevenzione degli incidenti e il miglioramento della risposta agli incidenti, alla conoscenza e mappatura delle infrastrutture stradali e delle relative attrezzature, nonché alla conoscenza del traffico stradale;

visto il parere del Gruppo interministeriale permanente per la sicurezza stradale in data 14 ottobre 2024;

visto il parere della Commissione nazionale per l'informatica e le libertà (CNIL) del XXX,

visto il parere del consiglio nazionale di valutazione delle norme (CNEN) del XXX;

visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza (ART) del XXX;

vista la notifica n. XXX indirizzata alla Commissione europea su XXX;

Decreta:

Articolo 1

Il capo III del libro V della parte 1 della parte normativa del codice dei trasporti è integrato dai seguenti articoli, che recitano come segue:

"Articolo 1

"Dati stradali

"Articolo D1513-1.- Le caratteristiche e i metadati dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento (UE) 2022/670, all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 885/2013 e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 886/2013 sono precisati mediante decreto del ministro dei Trasporti.

"Articolo D1513-2.- I requisiti di qualità di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/670 sono approvati con decreto del ministro dei Trasporti.

"Articolo D1513-3.- Ai fini dell'applicazione dei regolamenti delegati (UE) n. 885/2013, (UE) n. 886/2013 e (UE) 2022/670, i dati di cui all'articolo L1513-2 del codice dei trasporti sono quelli raccolti e registrati in un sistema informativo strutturato che consente alle applicazioni software di identificare, riconoscere e recuperare dati specifici.

"Articolo D1513-4. Gli eventi o le circostanze contemplati dai servizi di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 886/2013 sono specificati mediante decreto congiunto del ministro dei Trasporti e del ministro Responsabile della sicurezza stradale.

"Articolo 2

"Accessibilità ai dati stradali raccolti dai titolari dei dati e dagli utenti dei dati

Articolo D1513-5.- Ai fini dell'applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/670, sono soggetti agli obblighi di comunicazione dei dati:

- per i dati relativi all'infrastruttura: i gestori del demanio stradale pubblico di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 1, del codice dei trasporti, i gestori dei sistemi di pedaggio o qualsiasi altro tipo di pagamento per l'uso del demanio stradale pubblico di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 3, le persone giuridiche che consentono la distribuzione di combustibili o combustibili alternativi di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 4;
- per i dati relativi a regolamenti e restrizioni: i gestori del demanio stradale pubblico di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 1, del codice dei trasporti, le autorità investite dei poteri di polizia stradale di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 2, gli operatori dei sistemi di pedaggio o qualsiasi altro tipo di pagamento per l'uso del demanio stradale pubblico di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 3;
- per i dati relativi alle condizioni della rete: i gestori del demanio stradale pubblico di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 1, del codice dei trasporti, le autorità investite dei poteri di polizia stradale di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 2, i fornitori di servizi di informazione in tempo reale sul traffico e la sicurezza stradali in tempo reale di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 6, e i titolari dei dati di bordo, in particolare i costruttori di veicoli terrestri a motore o i loro mandatari e i fornitori di servizi digitali di assistenza agli spostamenti di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 7;
- per i dati relativi all'uso in tempo reale della rete: i gestori del demanio stradale pubblico di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 1, del codice dei trasporti, le persone giuridiche che consentono la distribuzione di combustibili o combustibili alternativi di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 4, i gestori di aree di parcheggio di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 5, i fornitori di servizi di informazione in tempo reale sul traffico e la sicurezza stradali di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 6, e i titolari dei dati di bordo, in particolare i costruttori di veicoli stradali a motore o i loro mandatari e i fornitori di servizi digitali di assistenza agli spostamenti di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 7.

I gestori dei sistemi di pedaggio o di qualsiasi altro tipo di pagamento per l'uso di proprietà di strade pubbliche di cui all'articolo L1513-2 del codice dei trasporti comprendono, in particolare, gli esattori di pedaggi come definiti all'articolo R119-3 del codice delle autostrade (CVR) e i fornitori di servizi di pedaggio come definiti all'articolo R119-13 del codice delle autostrade.

Le persone giuridiche che consentono la distribuzione di combustibili alternativi di cui all'articolo L1513-2 del codice dei trasporti comprendono in particolare coloro che allestiscono e gestiscono punti di rifornimento definiti all'articolo D641-17 del codice dell'energia e gli operatori della mobilità di cui all'articolo 2 del decreto n. 2017-26 del 12 gennaio 2017 relativo alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e che stabilisce varie misure di recepimento della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.

Ai fini dell'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 885/2013, i gestori di aree di parcheggio di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 5, del codice dei trasporti e i fornitori di servizi di informazione sul traffico e sulla sicurezza stradale in tempo reale di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 6, sono soggetti agli obblighi di comunicazione dei dati. Il formato in cui devono essere forniti i dati è specificato mediante decreto del ministro dei Trasporti.

Ai fini dell'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 886/2013, gli obblighi di comunicazione dei dati si applicano ai gestori del demanio stradale pubblico di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 1, del codice dei trasporti e ai fornitori di servizi di informazione in tempo

reale sul traffico e la sicurezza stradali di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 6. Il formato in cui devono essere forniti i dati è specificato mediante decreto del ministro dei Trasporti.

"Articolo D1513-6.- I dati dei fornitori di informazione in tempo reale sul traffico e la sicurezza stradali di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 6, del codice dei trasporti e i dati dei titolari dei dati di bordo, in particolare i costruttori di veicoli a motore o i loro mandatari e i fornitori dei servizi digitali di assistenza agli spostamenti di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 7, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/670, sono accessibili a qualsiasi gestore del demanio stradale pubblico di cui all'articolo L1513-2, paragrafo 1, del codice dei trasporti, attraverso il punto di accesso nazionale definito all'articolo D1513-11 del codice dei trasporti, se l'uso di tali dati contribuisce a facilitare la prestazione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale compatibili, interoperabili e continui.

"Articolo D1513-7.- Il servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesso alla sicurezza stradale ai sensi del regolamento n. 886/2013 è realizzato sulle autostrade, sulla rete stradale transeuropea globale e su tratti della rete stradale nazionale non compresi in tale rete.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 885/2013, le aree in cui sono richiesti servizi di informazione sulle aree di parcheggio sicure e protette, comprese le informazioni dinamiche, sono le autostrade e la rete stradale transeuropea globale. Un decreto del ministro dei Trasporti specifica le reti supplementari su cui sono distribuiti questi stessi servizi.

Ai fini dell'applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/670, gli obblighi relativi ai tipi di dati di cui ai punti 2 e 4 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/670 si applicano all'intera rete stradale accessibile al pubblico per il traffico motorizzato. Gli obblighi relativi ai tipi di dati di cui ai punti 1, 3, 5 e 6 dell'allegato del presente regolamento si applicano alle strade della rete stradale transeuropea globale e alle autostrade non incluse nella rete stradale transeuropea globale e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, alle strade diverse dalle autostrade e dalle strade della rete stradale transeuropea globale.

"Articolo D1513-8.- Un decreto del ministro dei Trasporti definisce le modalità armonizzate per la presentazione da parte dei fornitori di servizi di informazione stradale del contenuto informativo fornito agli utenti a norma degli articoli 4 e 8 del regolamento delegato (UE) n. 886/2013.

"Articolo 3

"Finalità dell'accesso ai dati stradali

"Articolo D1513-9.- Le finalità di cui all'articolo L1513-2 del codice dei trasporti sono definite come segue:

Per compatibilità si intende la capacità dei sistemi di interagire con i sistemi esistenti aventi lo stesso scopo, senza ostacolare lo sviluppo di nuove tecnologie.

Per interoperabilità si intende la capacità dei sistemi e dei processi industriali sottostanti di scambiare dati e condividere informazioni e conoscenze al fine di garantire un'efficace prestazione dei servizi di informazione sul traffico e sulla sicurezza stradale in tempo reale.

Per sicurezza si intende l'autenticazione dei titolari dei dati e degli utenti dei dati, l'integrità dei dati e delle informazioni trasmesse e la loro anonimizzazione. Comprende inoltre l'individuazione di violazioni dei dati e atti dolosi e il monitoraggio dell'ammissibilità dei flussi in entrata.

Per continuità si intende la prestazione di servizi senza interruzioni critiche, adattando la valutazione di questo criterio alle caratteristiche delle reti di trasporto in esame.

"Articolo 5

"Il punto di accesso nazionale

Articolo D1513-11.- Il punto di accesso nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 885/2013, all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 886/2013 e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/670 elenca i dati ai quali i titolari e gli utenti dei dati di cui all'articolo 1 del presente decreto sono tenuti a fornire l'accesso conformemente alle disposizioni di tali regolamenti.

A tal fine, i titolari e gli utenti dei dati forniscono e aggiornano il punto di accesso nazionale con:

- gli elenchi dei dati ai quali propongono di fornire l'accesso;
- i recapiti del punto o dei punti di accesso a tali dati;
- i metadati che consentono al punto di accesso nazionale di offrire un servizio di ricerca di dati.".

Le caratteristiche tecniche del punto di accesso nazionale e le caratteristiche tecniche dei metadati di cui al presente articolo sono specificati mediante decreto del ministro dei Trasporti.

Al fine di agevolare la compatibilità e l'interoperabilità della prestazione di servizi di informazione in tempo reale sul traffico e la sicurezza stradali, l'obbligo di fornire dati conformemente ai formati europei richiesti dai regolamenti delegati (UE) 2022/670, (UE) 885/2013 e (UE) 886/2013 si considera soddisfatto se il titolare dei dati trasmette i propri dati al punto di accesso nazionale conformemente ai termini di un accordo di trasmissione e conversione dei dati proposto dal ministero dei Trasporti e concordato tra le parti.

Le modalità di accessibilità dei dati e delle informazioni di cui all'articolo L1513-2 del codice dei trasporti relative alla sicurezza della prestazione di tali servizi possono essere definite con decreto del ministro dei Trasporti".

Articolo 2

Il capo IV del libro V della parte 1 della parte normativa del codice dei trasporti è integrato da un articolo, che recita come segue:

"Articolo D1514-4.- I costruttori di veicoli stradali a motore o i loro mandatari di cui agli articoli D1514-1, D1514-2 e D1514-3 del codice dei trasporti forniscono il punto di accesso nazionale e aggiornano:

- gli elenchi dei dati ai quali propongono di fornire l'accesso;
- i recapiti del punto o dei punti di accesso a tali dati;
- i metadati che consentono al punto di accesso nazionale di offrire un servizio di ricerca di dati.".

Articolo 3

Al punto V dell'articolo D1514-1 del codice dei trasporti, al punto V e IX dell'articolo D1514-2 del codice dei trasporti e al punto V dell'articolo D1514-3 del codice dei trasporti, le parole "*all'articolo 3 del decreto n. 2015-474 del 27 aprile 2015 relativo alla fornitura di servizi di informazione sulle aree di parcheggio per autocarri e veicoli commerciali e ai dati e alle procedure per la fornitura di informazioni sul traffico in materia di sicurezza stradale*" sono sostituite dalle parole "*all'articolo D1514-11 del codice dei trasporti*".

Articolo 4

Il decreto n. 2017-1517 del 30 ottobre 2017 relativo alla fornitura di servizi di informazione sul traffico in tempo reale è abrogato.

Il decreto n. 2015-474 del 27 aprile 2015 relativo alla fornitura di servizi di informazione sulle aree di parcheggio per autocarri e veicoli commerciali e ai dati e alle procedure per la fornitura di informazioni sul traffico in materia di sicurezza stradale è abrogato.

Articolo 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo D1514-4 del codice dei trasporti di cui all'articolo 2, che entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

In data

Il primo ministro:

Il ministro della Pianificazione territoriale e del decentramento,

Il ministro dell'Interno,

Il ministro dei Trasporti, delegato presso il ministro della Pianificazione territoriale e del decentramento